

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXXV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 425 del 16 Novembre 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti".


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germini Enrico		✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo		✓
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO - Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Seriana MARIANI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 425 DEL 16 NOVEMBRE 2004

LEGGE REGIONALE - "Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 854 del 25.6.2004, concernente: "Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 15.7.2004 e trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente in data 16.7.2004 con nota prot. 3735 (ATTO N. 2139);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Enrico Sebastiani, concernente "Criteri e modalità per la sperimentazione del buono socio-sanitario in favore degli anziani" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.10.2001 e trasmessa alla III Commissione Consiliare permanente in data 30.10.2001 con nota prot. 2738/2001 (ATTO N. 916);

VISTA la richiesta di procedura d'urgenza sull'atto 2139 accolta dal Consiglio regionale in data 21 luglio 2004;

CONSIDERATO che la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2, dell'art. 23, del Regolamento interno, scegliendo come testo base quello della Giunta regionale;

ATTESO che per l'esame abbinato dei testi e per la conseguente elaborazione di una nuova proposta è stata istituita in data 9 settembre 2004 apposita Sottocommissione riunitasi il 13 ed il 15 settembre u.s.;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 14 ottobre 2004 e udite le relazioni della medesima illustrate oralmente per la maggioranza dal Consigliere Carlo Antonini e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Sebastiani (ATTO N. 2139-916/BIS);



VISTO l'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2003, n. 314 "Piano sanitario regionale 2003/2005";

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale, anche a titolo di dichiarazioni di voto;

VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero atto che ha registrato 24 voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti" composta di n. 3 articoli, nel testo che segue:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di assicurare la qualità della vita dell'anziano, favorendo la sua permanenza nel proprio contesto di vita, salvaguardandone l'individualità, i rapporti familiari e le relazioni sociali, prevedendo strumenti idonei ad evitare istituzionalizzazione e ricoveri impropri. A tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL) devono rafforzare il sistema di assistenza territoriale mediante un'articolata offerta dei servizi deputati a facilitare la



deospedalizzazione, ad impedire il ricovero improprio e a sollevare le famiglie dall'eccessivo carico assistenziale, devono privilegiare l'Assistenza domiciliare integrata (ADI) e definire a livello distrettuale i percorsi assistenziali personalizzati sulla base delle indicazioni delle unità di valutazione geriatrica e dei medici di medicina generale.

Art. 2

(Assegno di cura)

1. Al fine di valorizzare l'impegno di cura delle famiglie nell'ambito dei piani personalizzati di assistenza, è concesso un incentivo economico denominato "assegno di cura", quale misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzato a ridurre la istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a tutelare la qualità di vita dell'anziano. Tale risorsa economica non è pertanto intesa quale bonus alternativo o sostitutivo di prestazioni o servizi sanitari e socio sanitari a carico del Servizio sanitario regionale, che rimangono diritti dell'anziano integralmente esigibili.

2. L'assegno di cura è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

3. Il numero complessivo degli assegni di cura da erogare nell'arco di vigenza del Piano sanitario regionale 2003/2005 è fissato nella misura massima di ottocento annui.

Art. 3

(Norme attuative)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con apposito atto, le modalità di erogazione dell'assegno di cura, stabilisce il numero annuale degli assegni da erogare, il loro importo ed i requisiti di accesso e



prevede specifiche misure di valutazione dell'impatto anche avvalendosi del contributo delle parti sociali.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Seriana Mariani

Seriana Mariani